



## **COMUNE DI AGGIUS**

### **SERVIZIO FINANZIARIO**

#### **NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2024-2026**

Il bilancio di previsione finanziario rappresenta lo strumento attraverso il quale gli organi di governo dell'Ente, nell'ambito dell'esercizio della propria funzione di indirizzo e programmazione, definiscono le risorse da destinare e missioni e programmi in coerenza con quanto previsto dai documenti della programmazione. Il bilancio di previsione 2024-2026 è stato redatto nel rispetto dei principi generali ed applicati di cui al D.Lgs. n°118/2011. Al bilancio di previsione deve essere allegata la **nota integrativa**, contenente almeno i seguenti elementi:

- 1) i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo;
- 2) l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente e dei relativi utilizzi;
- 3) l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili;
- 4) nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendono anche investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi;
- 5) l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;
- 6) gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;

- 7) l'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'articolo 172, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- 8) l'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;
- 9) altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio.

\*\*\*\*\*

## 1) I CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI PER LA FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI

Di seguito vengono evidenziati i criteri di formulazione delle previsioni relative al triennio, distintamente per la parte entrata e per la parte spesa.

### *Le entrate*

Per quanto riguarda le entrate, le previsioni relative al triennio 2024-2026 sono state formulate tenendo in considerazione il trend storico degli esercizi precedenti, ove disponibile, ovvero, le basi informative (catastale, tributaria, ecc.) e le modifiche normative che hanno impatto sul gettito. Nel prospetto seguente sono riportati i criteri di valutazione per la formulazione delle principali **entrate**:

### IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

Esaminata la situazione di grave crisi che stanno attraversando le imprese, a seguito della congiuntura economica negativa che ha interessato e continua ad interessare il tessuto economico del Comune a causa dell'emergenza derivante dall'epidemia Coronavirus, l'amministrazione comunale ha stabilito di mantenere riduzioni di aliquota sui fabbricati di tipologia D (esclusi D1) e C3.

<b>Principali norme di riferimento</b>	Art. 1, commi da 738 a 783, legge n. 160/2019 Art. 1, c. 48, legge n. 178/2020		
<b>Gettito conseguito nel penultimo esercizio precedente</b>	€ 239.485,07		
<b>Gettito previsto nell'anno precedente a quello di riferimento</b>	€ 262.805,02		
<b>Gettito previsto nel triennio</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
	246.000,00	246.000,00	246.000,00
<b>Effetti connessi a modifiche legislative previste sugli anni della previsione</b>	<p><i>Le previsioni devono tenere conto degli effetti dell'emergenza sanitaria, che si sono già manifestati nel biennio 2020-2021, i quali potrebbero riverberare anche sul gettito 2024.</i></p> <p><i>Inoltre, le aliquote 2023 sono confermate anche per l'anno 2024, considerando che le possibilità di manovra disponibili in tema di</i></p>		

	<p><i>differenziazione delle aliquote non sono ancora chiare ad oggi, in quanto la legge di bilancio 2020 ha previsto che, dal 2021, tale differenziazione sia possibile solo nell'ambito delle fattispecie definite dal decreto MEF del 07/07/2023, la cui applicazione è stata differita all'anno 2025 dall'art. 6-ter del D.L. 132/2023 (Decreto Milleproroghe).</i></p> <p><i>Inoltre, la Legge di bilancio 2021 ha introdotto a partire dal 2021 una nuova agevolazione della quale è necessario tenere conto: l'art. 1, c. 48, L. n. 178/2020, infatti, riduce della metà l'IMU dovuta per una sola unità immobiliare destinata ad uso abitativo - purché non locata o data in comodato d'uso - posseduta in Italia da soggetti non residenti nel territorio dello Stato, che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia e siano residenti in uno "Stato di assicurazione" diverso dall'Italia.</i></p>
--	---

## TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

<b>Principali norme di riferimento</b>	Art. 1, commi 639-731, legge n. 147/2013 Del. ARERA n. 443-444/2019 Del. ARERA n. 363/2021 (MTR-2 per il periodo 2022-2025) Art. 1, c. 48, legge n. 178/2020 D.Lgs. n. 116/2020		
<b>Gettito conseguito nel penultimo esercizio precedente</b>	€ 239.000,00		
<b>Gettito previsto nell'anno precedente a quello di riferimento</b>	€ 241.684,00		
<b>Gettito presunto previsto nel triennio</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
	241.506,00	241.141,00	241.141,00
<b>Effetti connessi a modifiche legislative previste sugli anni della previsione</b>	<i>Il piano finanziario 2022/2025, redatto con le regole del MTR-2 di Arera è stato validato dall'ente territorialmente competente nell'anno 2022 ma, nel 2024, in base alla delibera ARERA 443/2019 sarà oggetto di aggiornamento biennale. Poichè l'Ente territorialmente competente non ha ancora trasmesso il PEF, oggetto di revisione, l'ente intende esercitare la facoltà prevista dal D.L. 228/2021, convertito con legge 15/2022, in base al quale i Comuni possono approvare PEF, regolamento e tariffe entro il 30 aprile di ogni anno, in deroga alla disciplina ordinaria. Si ricordano le principali novità introdotte da ARERA nel nuovo MTR-2 troviamo l'ampliamento del perimetro di controllo della filiera e dei soggetti interessati: Spazzamento, Raccolta, Trasporto e da oggi anche Smaltimento. Con l'MTR-2 sono infatti regolate le tariffe di accesso agli</i>		

	<p>impianti di Trattamento, Recupero e Smaltimento dei Rifiuti Urbani, prevedendo una programmazione quadriennale e premiando le best practice in termini di performance ambientali nella valorizzazione dei rifiuti e nell'utilizzo di soluzioni tecnologiche.</p> <p>La determinazione delle tariffe di accesso agli impianti terrà conto del grado di integrazione della filiera distinguendo gli impianti di chiusura del ciclo in "Integrati", "Minimi" e "Aggiuntivi", prevedendo componenti perequative a compensazione o maggiorazione a seconda del tipo di impianto a cui si conferisce: Compostaggio/digestione anaerobica, impianti di incenerimento con recupero di energia, impianti di incenerimento senza recupero di energia e discarica.</p> <p>Tali meccanismi di perequazione e quantificazione delle suddette componenti saranno definite con successivo provvedimento.</p> <p>Sono definiti impianti "minimi", precisa l'ARERA, quelli ritenuti indispensabili alla chiusura del ciclo dei rifiuti nel loro territorio e previsti nella programmazione. Sono impianti "aggiuntivi" quelli diversi dai minimi, per i quali si applica una regolazione orientata alla trasparenza.</p> <p>È stato confermato inoltre il modello di regolazione tariffaria Asimmetrica, che permette di gestire le differenze territoriali e gestionali sia in termini di presenza di impianti sia di gestione dei flussi di rifiuti.</p> <p>La regolazione MTR-2, quindi, oltre ad applicarsi a tutti i gestori integrati e ai loro impianti, si applica agli operatori non integrati che gestiscono impianti "minimi", con l'introduzione di incentivi decrescenti in base al tipo di trattamento che operano sui rifiuti (compostaggio, digestione anaerobica, termovalorizzazione).</p> <p>È sempre penalizzato il conferimento in discarica.</p> <p>I livelli di raccolta differenziata, il trattamento dei rifiuti con riutilizzo o riciclo, la prossimità territoriale e le caratteristiche dimensionali, tecnologiche e di impatto ambientale degli impianti, diventano con l'MTR-2 variabili quantitative che determinano la TARI, rendendola più vicina alle esigenze dei cittadini.</p> <p>Inoltre, la Legge di bilancio 2021 ha introdotto a partire dal 2021 una nuova agevolazione della quale è necessario tenere conto: l'art. 1, c. 48, L. n. 178/2020, infatti, riduce di due terzi la tassa sui rifiuti (TARI), o l'equivalente tariffa corrispettiva, dovuta in misura ridotta di due terzi per una sola unità immobiliare destinata ad uso abitativo - purché non locata o data in comodato d'uso - posseduta in Italia da soggetti non residenti nel territorio dello Stato, che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia e siano residenti in uno "Stato di assicurazione" diverso dall'Italia.</p>
--	---

	<i>Per questa tipologia di immobili sarà pertanto dovuto un terzo dell'importo totale del prelievo TARI commisurato per anno solare.</i>
--	--

### ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

<b>Principali norme di riferimento</b>	Decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360		
<b>Gettito conseguito nel penultimo esercizio precedente</b>	€ 22.475,66		
<b>Gettito previsto nell'anno precedente a quello di riferimento</b>	€ 30.103,06		
<b>Gettito previsto nel triennio</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
	25.000,00	25.000,00	25.000,00
<b>Effetti connessi a modifiche legislative previste sugli anni della previsione</b>	<p><i>La previsione è incerta, allo stato attuale. Se, da un lato, il principio contabile stabilisce che l'addizionale si accerta per cassa oppure sulla base del minore tra l'importo accertato il secondo anno precedente (2022) e quello dato dalla somma degli incassi in conto/competenza del secondo anno precedente e in conto/residui dell'anno precedente (incassi in conto/competenza 2024 + incassi in conto/residui 2023), bisogna necessariamente tenere conto degli effetti dell'emergenza economica sui redditi dei contribuenti.</i></p> <p><i>L'addizionale nel 2024 si attesterà ancora, probabilmente, su livelli inferiori al trend storico fino al 2020.</i></p> <p><i>Anche, in base al principio contabile è stata prevista una somma in linea con gli anni passati per l'intero triennio.</i></p>		

## CANONE UNICO

<b>Principali norme di riferimento</b>	L. n. 160/2019 – art. 1, cc. 816-847		
<b>Gettito conseguito nel penultimo esercizio precedente</b>	€ 4.349,50		
<b>Gettito previsto nell'anno precedente a quello di riferimento</b>	€ 3.790,21		
<b>Gettito previsto nel triennio</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
	4.700,00	4.700,00	4.700,00
<b>Effetti connessi a modifiche legislative in vigore sugli anni della previsione</b>	<p><i>I commi 816-836 hanno istituito dal 2021 il cd. Canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, per riunire in una sola forma di prelievo le entrate relative all'occupazione di aree pubbliche e la diffusione di messaggi pubblicitari. Tale canone sostituisce la disciplina della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni (ICPDPA), nonché del canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP) e del canone per l'occupazione delle strade.</i></p> <p><i>I commi da 837 a 847 istituiscono il canone unico patrimoniale di concessione per l'occupazione nei mercati, che dal 2022 sostituisce la TOSAP, il COSAP e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee, anche la TARI.</i></p>		
<b>Effetti connessi alla modifica delle tariffe</b>	Come prevede il comma 817 della legge 160/2019, il canone assicura un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono stati sostituiti (salva la possibilità di variare il gettito modificando le tariffe)		

Inoltre per le seguenti entrate si mettono in evidenza alcuni aspetti qualificanti delle previsioni:

### **Fondo di solidarietà comunale**

La previsione riporta l'importo attribuito dal Ministero dell'Interno in sede di assegnazione per l'anno 2024 pari a € 224.160,36.

#### ***1.1. Le spese***

Per quanto riguarda le **spese correnti**, le previsioni sono state formulate sulla base:

- dei contratti in essere (mutui, personale, utenze, altri contratti di servizio quali rifiuti, pulizie, illuminazione pubblica, ecc.). Per le previsioni 2024-2026 non è stato considerato l'incremento legato al tasso di inflazione programmato; per il personale è stata prevista una spesa presunta per l'erogazione degli incrementi stipendiali derivanti dal futuro C.C.N.L;
- delle spese necessarie per l'esercizio delle funzioni fondamentali;
- delle richieste formulate dai vari responsabili, opportunamente riviste alla luce delle risorse disponibili e delle scelte dell'amministrazione effettuate in relazione agli obiettivi indicati nel DUP.

### **Fondo crediti di dubbia esigibilità**

Il Fondo crediti di dubbia esigibilità rappresenta un accantonamento di risorse che gli enti devono stanziare nel bilancio di previsione al fine di limitare la capacità di spesa alle entrate effettivamente esigibili e che giungono a riscossione, garantendo in questo modo gli equilibri di bilancio.

Il principio contabile della contabilità finanziaria prevede criteri puntuali di quantificazione delle somme da accantonare a FCDE, secondo un criterio di progressività che - a regime - dispone che l'accantonamento sia pari alla media del non riscosso dei cinque anni precedenti, laddove tale media sia calcolata considerando gli incassi in c/competenza sugli accertamenti in c/competenza di ciascun esercizio.

E' ammessa la facoltà di considerare negli incassi anche quelli intervenuti a residuo nell'esercizio successivo a valere sugli accertamenti di competenza dell'esercizio n, scorrendo di un anno la serie di riferimento.

L'ente può, con riferimento all'ultimo esercizio del quinquennio, considerare gli incassi intervenuti a residuo nell'esercizio successivo a valere sugli accertamenti dell'esercizio n.

In tal caso occorre scorrere di un anno indietro il quinquennio di riferimento.

Per le entrate che in precedenza erano accertate per cassa, il calcolo del fondo è effettuato assumendo dati extracontabili.

Il principio contabile all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011 prevede un accantonamento a bilancio di previsione, come evidenziato nella seguente tabella:

FASE	% DI ACCANTONAMENTO		
	2024	2025	2026
PREVISIONE	100%	100%	100%
RENDICONTO	100%	100%	100%

In merito alle entrate per le quali calcolare il Fondo, il principio contabile demanda al Responsabile del Servizio Finanziario sia l'individuazione che il livello di analisi, il quale può coincidere con la categoria ovvero scendere a livello di risorsa o di capitoli. Le entrate per le quali si è ritenuto di procedere all'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità sono le seguenti:

CAPITOLO	DESCRIZIONE
102020	Tassa rifiuti
301040	Proventi acquedotto
301041	Proventi fognatura
301042	Proventi depurazione

Il metodo di calcolo del fondo è la media semplice.

Il calcolo dell'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità per le singole entrate è contenuto nello specifico allegato al Bilancio di Previsione 2024/2026.

### Fondi di riserva

Il **Fondo di riserva** di competenza è stato previsto per l'importo di € 19.216,93, nella misura dello 0,46914% delle spese correnti per l'anno 2024; è stato previsto per l'importo di € 19.617,71 nella misura dello 0,47902% per l'anno 2025 e per l'importo di € 19.617,71, nella misura dello 0,47905% per l'anno 2026; il 50% dovrà essere, comunque, riservato a spese indifferibili ed urgenti.

Per l'anno 2023 è stato, inoltre, stanziato un **fondo di riserva di cassa** dell'importo di € 70.000,00, pari al 1,134168% (min 0,2%) delle spese finali previste in bilancio, in attuazione di quanto previsto dall'art. 166, comma 2-*quater*, del D.Lgs. n°267/2000.



## Accantonamenti per passività potenziali

Nel bilancio di previsione 2024/2026 sono stati previsti **accantonamenti per passività potenziali** per indennità di fine mandato del Sindaco nell'importo di € 2.898,00 per gli anni 2024/2025/2026.

## Fondo di garanzia debiti commerciali

A decorrere dall'anno 2021 (proroga disposta dalla L. n. 160/2019), con deliberazione di giunta, è iscritto nella parte corrente del bilancio nella missione 20 programma 03 un accantonamento denominato “**Fondo di garanzia debiti commerciali**”, sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluisce nella quota libera del risultato di amministrazione (art. 1, cc. 859 e 862, L. 30 dicembre 2018, n. 145).

L'iscrizione del fondo in bilancio è obbligatoria se il debito commerciale residuo rilevato alla fine dell'esercizio precedente non si sia ridotto almeno del 10% rispetto a quello del secondo esercizio precedente.

In ogni caso, le medesime misure non si applicano se il debito commerciale residuo scaduto, ai sensi del citato [articolo 33 del decreto legislativo n. 33 del 2013](#), rilevato alla fine dell'esercizio precedente non è superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio (art. 1, c. 859, lett. a, e c. 868).

Verificandosi tali condizioni, lo stanziamento del fondo deve essere pari al 5% degli stanziamenti di spesa per acquisto di beni e servizi dell'esercizio in corso, con esclusione di quelli finanziati con risorse aventi vincolo di destinazione (art. 1, c. 859, lett. a), c. 862, lett. a), e c. 863).

L'iscrizione del fondo in bilancio è, inoltre, obbligatoria anche se il debito commerciale residuo rilevato alla fine dell'esercizio precedente si sia ridotto di oltre il 10% rispetto a quello del secondo esercizio precedente, ma l'ente presenta un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente, non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali (art. 1, c. 859, lett. b).

In questo caso, lo stanziamento del fondo deve essere pari (art. 1, c. 862, lett. b), c), d) e c. 863):

- a) al 5 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, in caso di mancata riduzione del 10 per cento del debito commerciale residuo oppure per ritardi superiori a sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;
- b) al 3 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra trentuno e sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;
- c) al 2 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra undici e trenta giorni, registrati nell'esercizio precedente;
- d) all'1 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra uno e dieci giorni, registrati nell'esercizio precedente.

I tempi di pagamento e di ritardo sono elaborati mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni dei crediti (art. 1, c. 861).

I tempi del ritardo sono calcolati tenendo conto anche delle fatture scadute che gli enti non hanno ancora provveduto a pagare.

Nel corso dell'esercizio l'accantonamento al fondo è adeguato alle variazioni di bilancio relative agli stanziamenti di spesa per acquisto di beni e servizi, con esclusione di quelli finanziati con risorse aventi vincolo di destinazione.

Il Fondo di garanzia debiti commerciali accantonato nel risultato di amministrazione è liberato nell'esercizio successivo a quello in cui risultano rispettati i parametri di riduzione dei tempi di pagamento e la riduzione dell'ammontare complessivo dei propri debiti commerciali. (art. 1, c. 863).

L'Ente procederà nell'esercizio finanziario 2024 ad accantonare risorse nel Fondo di garanzia dei crediti commerciali, mediante variazione al bilancio, se le risultanze presenti sul Portale Piattaforma Crediti commerciali al 31/12/2023, una volta allineate con la contabilità dell'ente entro il 31 gennaio 2024, determineranno l'obbligo di procedere a detto accantonamento.

## **2) RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL 31/12/2023**

Il risultato di amministrazione dell'esercizio 2022 è stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n°28 in data 10/05/2023, ed ammonta ad € 1.901.140,25. Sulla base degli utilizzi dell'avanzo di amministrazione disposti nel corso dell'esercizio 2023 e dell'andamento della gestione, il risultato presunto di amministrazione al 31 dicembre 2023 ammonta a € 2.646.273,63 come risulta dall'apposito prospetto allegato al bilancio di previsione finanziario 2024-2026, redatto ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011.

Il p.c. relativo alla contabilità finanziaria, al punto 9.2, prevede che, fermo restando il prioritario utilizzo della quota libera dell'avanzo di amministrazione ai provvedimenti di salvaguardia degli equilibri, *“La quota libera del risultato di amministrazione può essere utilizzata con il bilancio di previsione o con provvedimento di variazione di bilancio, solo a seguito dell'approvazione del rendiconto, per le finalità di seguito indicate in ordine di priorità:*

- a) per la copertura dei debiti fuori bilancio;*
- b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio (per gli enti locali previsti dall'articolo 193 del TUEL) ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;*
- c) per il finanziamento di spese di investimento;*
- d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;*
- e) per l'estinzione anticipata dei prestiti.”*

Le quote accantonate del risultato di amministrazione sono utilizzabili solo a seguito del verificarsi dei rischi per i quali sono stati accantonati. La quota del risultato di amministrazione destinata agli investimenti è costituita dalle entrate in conto capitale senza vincoli di specifica destinazione non spese, mentre le quote vincolate sono costituite da tutte le entrate che in base alla legge o ai principi contabili devono essere finalizzate a specifiche tipologie di spesa.

Il principio contabile applicato concernente la programmazione (allegato n. 4/1 al D.Lgs. n. 118/2011) aggiornato dal DM MEF 01/08/2019 stabilisce le nuove procedure da seguire nel caso in cui il bilancio di previsione preveda l'utilizzo delle quote accantonate, vincolate e destinate del risultato di amministrazione presunto come indicato di seguito:

- viene inserito il § 9.7.1 attinente all'allegato a/1 (dell'allegato 9 al D.Lgs. n. 118/2011), relativo all'elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione presunto (l'allegato 9/a/1 è obbligatorio nel caso in cui il bilancio di previsione preveda l'utilizzo delle quote accantonate del risultato di amministrazione presunto) ;
- viene inserito il § 9.7.2 attinente all'allegato a/2 (dell'allegato 9 al D.Lgs. n. 118/2011) relativo all'elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione presunto (l'allegato a/2 è obbligatorio nel caso in cui il bilancio di previsione preveda l'utilizzo delle quote vincolate del risultato di amministrazione presunto); il § 9.7.2 descrive anche le differenti nature dei vincoli contabili;
- viene inserito il § 9.7.3 attinente all'allegato a/3 (dell'allegato 9 al D.Lgs. n. 118/2011) relativo all'elenco analitico delle risorse destinate agli investimenti nel risultato di amministrazione presunto (l'allegato a/3 è obbligatorio nel caso in cui il bilancio di previsione preveda l'utilizzo delle quote destinate agli investimenti del risultato di amministrazione presunto); il § 9.7.3 specifica che le quote destinate agli investimenti possono essere utilizzate solamente a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente; il § 9.7.3 consente di applicare al bilancio di previsione finanziario le quote destinate agli investimenti del risultato di amministrazione presunto (prima del § 9.7.3, in applicazione dell'art. 187, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000, si applicavano al bilancio di previsione solamente le quote vincolate ed accantonate del risultato di amministrazione presunto);
- la nota integrativa al bilancio deve riepilogare ed illustrare gli elenchi analitici delle quote vincolate, accantonate e destinate agli investimenti di cui agli allegati a/1, a/2 ed a/3 sopra indicati (§ 9.11.4 del principio 4/1);
- i nuovi prospetti a.1, a.2 e a.3 dovranno essere compilati dal bilancio 2023-2025, resta confermato l'obbligo di compilarli nella nota integrativa al bilancio (con riferimento al risultato presunto) se l'ente prevede l'applicazione al bilancio.

Il bilancio di previsione dell'esercizio 2024 non prevede l'utilizzo delle quote vincolate o accantonate del risultato di amministrazione.

### **3) ELENCO DEGLI INTERVENTI PROGRAMMATI PER SPESE DI INVESTIMENTO FINANZIATI CON LE RISORSE DISPONIBILI**

Nel triennio 2024-2026 sono previsti i seguenti investimenti, così suddivisi:

Tipologia	ANNO 2024	ANNO 2025	ANNO 2026
Programma triennale OO.PP		0,00	0,00
Altre spese in conto capitale	413.927,50	175.000,00	175.000,00
<b>TOTALE SPESE TIT. II – III</b>	<b>413.927,50</b>	<b>175.000,00</b>	<b>175.000,00</b>
<b>IMPEGNI REIMPUTATI DA 2023 E PRECEDENTI</b>			
<b>TOTALE SPESE DI INVESTIMENTO</b>	<b>413.927,50</b>	<b>175.000,00</b>	<b>175.000,00</b>
di cui			
<i>Titolo 2.04.06</i>	=====	=====	=====

Tali spese sono finanziate con:

Tipologia	ANNO 2024	ANNO 2025	ANNO 2026
Alienazioni			
Contributi da altre A.P.	288.927,50	50.000,00	50.000,00
Proventi permessi di costruire e assimilati	125.000,00	125.000,00	125.000,00
Altre entrate Titolo IV e V (contrazione mutuo CDP e alienazione beni immobili)			
Avanzo di amministrazione			
Entrate correnti vincolate ad investimenti			
FPV di entrata parte capitale			
Entrate reimputate da esercizi precedenti a finanziamento Investimenti			
<b>TOTALE ENTRATE TIT. IV – V PER FINANZIAMENTO INVESTIMENTI</b>	<b>413.927,50</b>	<b>175.000,00</b>	<b>175.000,00</b>
<b>MUTUI TIT. VI</b>			
<b>TOTALE</b>	<b>413.927,50</b>	<b>175.000,00</b>	<b>175.000,00</b>

#### 4) ELENCO DELLE GARANZIE PRINCIPALI O SUSSIDIARIE PRESTATE DALL'ENTE A FAVORE DI ENTI E DI ALTRI SOGGETTI AI SENSI DELLE LEGGI VIGENTI.

Non risultano garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti o di altri soggetti, pubblici o privati.

#### 5) GLI ONERI E GLI IMPEGNI FINANZIARI STIMATI E STANZIATI IN BILANCIO, DERIVANTI DA CONTRATTI RELATIVI A STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI O DA CONTRATTI DI FINANZIAMENTO CHE INCLUDONO UNA COMPONENTE DERIVATA

Non sono stati attivati contratti relativi a strumenti di finanza derivata.

## **6) ELENCO DELLE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE CON L'INDICAZIONE DELLA RELATIVA QUOTA PERCENTUALE**

Al 1° gennaio 2024 il Comune possiede le seguenti partecipazioni dirette:

ENTE	QUOTA PARTECIPAZIONE	SITO WEB
UNIONE DEI COMUNI ALTA GALLURA		Vedi allegato
ENTE DI GOVERNO D'AMBITO TERRITORIALE DELLA SARDEGNA	0,13%	Vedi allegato
ABBANO S.P.A.	0,01%	Vedi allegato

## **7) ALTRE INFORMAZIONI RIGUARDANTI LE PREVISIONI, RICHIESTE DALLA LEGGE O NECESSARIE PER L'INTERPRETAZIONE DEL BILANCIO**

1) Il Responsabile del Servizio Finanziario, relativamente al Servizio Idrico Integrato, premesso che:

- con Legge Regionale 17 ottobre 1997, n°29, la Regione Autonoma della Sardegna, in attuazione della L. 1° maggio 1994, N°36, cosiddetta “*Legge Galli*”, ha istituito il Servizio Idrico Integrato, ha previsto che il territorio regionale sia delimitato in un unico ambito territoriale ottimale (ATO) e ha stabilito che i confini territoriali di tale ambito siano quelli della Regione Sardegna con un unico gestore e un'unica tariffa. I Comuni e le Province ricompresi nel territorio dell'ambito territoriale ottimale hanno il compito di organizzare il Servizio Idrico Integrato, costituito dall'insieme dei servizi pubblici di adduzione e distribuzione di acqua ad uso esclusivamente civile, di fognatura e depurazione delle acque reflue. A tal fine i Comuni e le Province della Sardegna, in data 25 settembre 2003 hanno costituito un consorzio obbligatorio, dotato di personalità giuridica pubblica e di autonomia organizzativa e patrimoniale, denominato Autorità d' Ambito con il compito di attuare la riforma e di regolare il nuovo sistema organizzativo delle diverse attività del ciclo delle acque;
- con l'affidamento “in house” del Servizio idrico integrato ad un unico gestore ABBANO S.p.A., società a totale capitale pubblico locale, i cui soci sono tutti i Comuni della Sardegna, è stato avviato il processo di integrazione e riorganizzazione dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione, riguardanti anche tutte le gestioni comunali che devono essere acquisite dal gestore unico che ne subentra nell'attività svolta e nei contratti di fornitura ai clienti;
- con deliberazione 27 del 30/06/2022 il Comitato Istituzionale di Ambito ha riconosciuto la gestione esistente del Servizio Idrico Integrato in forma autonoma del Comune di Aggius ai sensi dell'art. 147, comma 2-bis lettera b del D.Lgs. 152/2006
- che questo Comune Sezione Ufficio Tecnico non ha ancora ancora posto in essere gli atti relativi agli adempimenti di cui alla deliberazione ARERA 580/2019/R/IDR e non ha predisposto lo Schema di convergenza né le tariffe da esso derivanti, segnala la necessità che il Comune – Sezione Ufficio Tecnico di procedere agli adempimenti suddetti, onde evitare l'incorrere nelle sanzioni previste dalle vigenti disposizioni.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
Dott.ssa Tiveddu Paola